



piano straordinario di immissioni in ruolo, nonché al conferimento degli incarichi annuali sulla base dello scorrimento delle GAE.

\*\*\*

La ricorrente espone in

### FATTO

1. di aver conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale abilitante all'insegnamento, come da allegato al presente ricorso (doc. 1);
2. in virtù di ordinanza del TAR del Lazio, sez. Terza Bis, n. 06506/2016, ottenuta in data 20.10.2016 (doc. 2) a seguito di presentazione del ricorso iscritto al R.G. 9202/2016, veniva inserita in via cautelare nelle graduatorie permanenti poi ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo, relative alla provincia di Cagliari, per la sola classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE);
3. pende ancora oggi il giudizio di merito del procedimento di cui al punto che precede;
4. che non ha mai manifestato una volontà in sintonia con l'esclusione/cancellazione dalle GAE;
5. che riceveva formale comunicazione personale di avviso di avvio di procedimento di depennamento dalle GAE da parte del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna, in data 21.7.2020 (doc. 3);
6. che dalla comunicazione di cui al punto precedente, si evinceva che la motivazione del depennamento era dovuta all'esito della sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 (doc. 4) che pronunciava il rigetto del ricorso REG. RIC. 08884/2019, cui la ricorrente aveva partecipato unitamente ad altri, avente ad oggetto l'annullamento del D.M. 374 del 24.4.2019: *"Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019/2022 "Rubricato Aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo-trasferimenti da una provincia all'altra"*, nella parte in cui ha escluso dalla possibilità di presentare domanda di inclusione/aggiornamento e/o permanenza in detti elenchi per i docenti che, come la ricorrente, siano muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
7. poiché la ricorrente risulta inserita *"con riserva"* nelle GAE, per il cui giudizio, lo si ribadisce, pende ancora il merito, il sopra menzionato provvedimento risulta assolutamente illegittimo ed illegittimo il conseguente depennamento della ricorrente dalle GAE, avendo essa ad oggi un titolo valido ed efficace che la legittima alla permanenza in GAE fino, quantomeno, all'esito del giudizio di merito;

8. nonostante ciò, l'Ufficio convenuto si arrogava arbitrariamente il diritto di procedere al depennamento della ricorrente, incurante del possesso del suo valido titolo legittimante a stare in GAE.

\*\*\*

## DIRITTO

### IN VIA PRELIMINARE:

#### A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

► **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 25840/2016 del 15.12.2016** "...ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio ...se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ...".

► **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, **in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r.

Lazio, Roma, sez. I/I-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

► **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

► **TAR Lazio, Roma, Sez. Iii Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata da/l'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori

dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

► **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma

Si osserva, dunque, che **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento della illegittimità e la conseguente disapplicazione dei provvedimenti N. 0003832 del 2.4.2020, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, e n. 0008484, del 9.7.2020 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito territoriale di Cagliari, di rettifica del precedente decreto di depennamento (0003832 del 2.4.2020), con i quali vengono disposti i depennamenti dei ricorrenti, nonché le comunicazioni ricevute rispettivamente dalle ricorrenti Giordano, Reori e Loi, che li escludono dalla possibilità di essere individuati quali destinatari di incarichi per il prossimo anno scolastico, triennio 2019/2022.**

**B) SULLA LEGITTIMITA' DEL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA.**

La questione discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla l. n.124/1999 da graduatorie permanenti in graduatorie "ad esaurimento".

Con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (1. finanziaria 2007), infatti, tali graduatorie si trasformarono in graduatorie "ad esaurimento", prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime. *("Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASL/O), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria" ( cfr. art.. 1, comma 605. lett. c), legge n. 296/2006).*

Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all'art.1, comma 1- *bis*, aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire "su domanda de/l'interessato".

La mancata presentazione della domanda comportava una cancellazione *temporanea* dalla graduatoria. Infatti, *"A domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.).

Con ogni evidenza, nell'ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di "alleggerire" le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati.

Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.



La successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti.

In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie, l'Amministrazione emanava il D.M. n.495/2016 che veniva impugnato dai ricorrenti di fronte al TAR LAZIO, REG. RIC. 0902/2016 **nella parte in cui, non prevedeva il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il trienni 2014/2017.** Sulla base di tale ricorso il TAR LAZIO sez. Terza bis, accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto ordinava l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE.

Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti.

Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla "blindatura" delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati.

E a tale interpretazione sono giunte le sentenze del TAR Lazio (tra le ultime in ordine di tempo la N. 9821/2016 del 17.09.2016) e, soprattutto, della Corte Costituzionale, le quali hanno espressamente riconosciuto che *"la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze drasticamente limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"* (Corte Costituzionale nr.41\2011). E sul punto altrettanto rappresentativa è la pronuncia del Consiglio di Stato che così sentenzia: *"l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchè non debitamente partecipata"* (Consiglio di Stato nr.3658 del 14 luglio 2014).

C) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002-SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Una svolta in ordine al valore abilitante del suddetto diploma magistrale è stata data con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973 del 2015** che ha riconosciuto la spettanza dei Diplomatici Magistrali entro l'anno scolastico 2001 - 2002 ad essere inseriti nelle GAE. La suddetta sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa specialmente nella parte in cui il Consiglio di Stato afferma *"...non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomatici magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non*

**può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....**Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...".

**D) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno 2001/2002:**

**Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) ordinanza n. 1/2016 del 27.04.2016.**

Il 27 aprile 2016 si è tenuta la tanto attesa udienza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nel medesimo giorno è stata emessa anche l'ordinanza con cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che chiedono di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

L'ordinanza emessa dai giudici della Plenaria (la n. 1/2016) ha confermato ancora una volta gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale ad essere inseriti in GAE.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento"*.

**E) SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE RICONOSCIUTO DAL MIUR.**

Proprio il Miur sul suo sito internet (URP del MIUR) dichiara che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) è titolo abilitante all'insegnamento.

**F) SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER L'ILLEGITTIMA CANCELLAZIONE DALLE GAE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.**







Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 1) copia diploma abilitanti;
- 2) ordinanza n. 06506/2016 REG. PROV. CAU del 24.10.2016;
- 3) copia avviso avvio proc. Depennamento GAE del 21.7.2020;
- 4) sentenza del TAR Lazio n. 10948/2019 del 13.9.2019.

Ai sensi della legge 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Cagliari, 23 luglio 2020

avv. Francesca Aramu

avv. Daniela Fois

**STUDIO LEGALE**  
**Patrocinanti in Cassazione**  
**AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU**  
**P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari**  
**tel.fax. 070.680942-680486**  
**studiolegalefois@gmail.com francescaaramu@tiscali.it**

#### **DELEGA**

Delego gli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado compresa quella di esecuzione conferendo loro ogni e più ampia facoltà, compresa quella di transigere e conciliare, nominare sostituti e proporre domande riconvenzionali ed incassare somme.

Dichiaro di essere stata scrupolosamente e puntualmente informata dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu circa le conseguenze ed i rischi che la causa presenta e dichiaro di voler ugualmente conferire mandato dagli avv.ti Daniela Fois e Francesca Aramu affinché predispongano l'atto al fine di procedere nel giudizio nanti il Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, contro il Ministero dell'Istruzione.

Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggio domicilio presso il suo studio in Cagliari, p.zza Repubblica, n. 10.  
Cagliari, il 23-07-2020

*[Handwritten signature]*

(avv. Daniela Fois)

*[Handwritten signature of Daniela Fois]*

(avv. Francesca Aramu)

*[Handwritten signature of Francesca Aramu]*





**Tribunale di Cagliari**

**Sezione Lavoro**

**IL GIUDICE**

nel procedimento iscritto al RACL 2050 del 2020 promosso da

**MICHELA MURRU**, (cod. fisc. MRRMHL72L56B354S) (parte ricorrente)

contro

**MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA e UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA** (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

**fissa**

l'udienza del **21/09/2020** ore **09:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del 20 agosto 2020, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

\*

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

**FISSA** fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **16/12/2020** alle ore **10:00**.

**MANDA** alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 24/07/2020

Il Giudice

dott. Angelo Leuzzi







**Tribunale di Cagliari**

**Sezione Lavoro**

**IL GIUDICE**

nel procedimento iscritto al RACL 2050 del 2020 promosso da

**MICHELA MURRU**, (cod. fisc. MRRMHL72L56B354S) (parte ricorrente)

contro

**MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA e UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA** (parte convenuta)

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e ritenuto di dover convocare le parti;

fissa

l'udienza del **21/09/2020** ore **09:30** per la sola comparizione personale delle parti, mandando alla parte ricorrente affinché notifichi alla parte convenuta, entro il termine del 20 agosto 2020, copia del ricorso e del presente decreto, con invito alla parte convenuta, ove possibile, a costituirsi presso la cancelleria due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.

\*

Letto il ricorso che precede; visto l'art. 415 c.p.c.

**FISSA** fin d'ora l'udienza di discussione della causa di merito, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno **16/12/2020** alle ore **10:00**.

**MANDA** alla parte ricorrente affinché notifichi copia del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta entro i termini di legge, avvertendo parte convenuta che per la fase di merito dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

Si comunichi.

Cagliari, 24/07/2020

Il Giudice

dott. Angelo Leuzzi



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. DANIELA FOIS-AVV.FRANCESCA ARAMU**  
Patrocinanti in Cassazione  
**P.ZZA REPUBBLICA, n. 10-09129 Cagliari**  
tel.fax. 070.680942-680486  
[studiolegalefois@gmail.com](mailto:studiolegalefois@gmail.com) [francescaaramu@tiscali.it](mailto:francescaaramu@tiscali.it)

### **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ**

I sottoscritti, avv. Daniela Fois e Francesca Aramu del Foro di Cagliari, nella loro qualità di procuratori e difensori di **MURRU MICHELA**, nata a Cagliari, il 16.7.1972, C.F. MRRMHL72L56B354S, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2012, convertito in legge 221/2012, come introdotto dal DL 90/14, dichiarano che: - copia del ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa anche inaudita altera parte ex art. 700 e 669 quater c.p.c., del 23.7.2020, composto da n. 10 pagine, nonché copia della delega del 23.7.2020, composta da n. 1 pagine, nonché copia dei n. 2 decreti di fissazione udienza del Giudice del Lavoro, dott. Angelo Leuzzi, emessi in data 24.7.2020, relativi alla causa promossa da MICHELA MURRU nei confronti di MIUR E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, R.G. 2050/2020-1; R.G. 2050/2020, avanti la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, sono copie conformi ai corrispondenti esemplari contenuti nel fascicolo telematico e da esso fascicolo estratti, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 e modificato dall'articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con legge n. 132 del 2015.

Cagliari, 28 luglio 2020

Avv. Daniela Fois



Avv. Francesca Aramu



# RELAZIONE DI NOTIFICA

Cagliari

30/7/2020

Richiesto come sopra io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio  
N.E.P. della Corte d'Appello di Cagliari  
ho notificato copia di quanto precede a:

**MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con  
sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via  
Dante, n. 23, è domiciliato per legge;



Avvocatura dello Stato a mani

**Efisio Argiolas**

impiegato incaricato che ne  
cura la consegna t.q.

Uff. Giudiziario  
**MARCO MURRONI**

**Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - Ambito territoriale Scolastico di  
Cagliari, in persona del legale rapp.te p.t.**, corrente in Elmas (CA) viale Cagliari, n. 1,  
CF 80012550929, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Cagliari, presso i cui Uffici siti Cagliari in via Dante, n. 23, è domiciliato per legge;

Avvocatura dello Stato a mani

**Efisio Argiolas**

impiegato incaricato che ne  
cura la consegna t.q.

Uff. Giudiziario  
**MARCO MURRONI**